

DELIBERA N. 423/2022/CRL/UD del 11/11/2022

**E. Vxxx / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/490883/2022)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 11/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di E. Vxxx del 14/01/2022 acquisita con protocollo n. 0013132 del 14/01/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Parte istante contesta di aver sottoscritto contratto ad ottobre 2018 con Wind TRE per i servizi di telefonia fissa, mobile e dati, ma che tuttavia la linea fissa non è stata mai attivata. Per le numerazioni mobili 3338760739 e 3248934023 e sim dati 3207684580, inoltre, incominciava a ricevere fatture anomale con ricariche mai effettuate e traffico voce da Sim dati. Per tali motivi, contestava integralmente la fatturazione mezzo reclamo al quale non riceve alcun tipo di riscontro. Osserva che le fatture sono sempre state tutte pagate anche se il servizio di linea fissa non e' mai stato erogato, fino a quando l'istante rimuove RID e invia recesso del rapporto. Premesso quanto sopra richiedeva: i. Indennizzo mancata attivazione del servizio; ii. Indennizzo per attivazione servizi mai richiesti; iii. Indennizzo per mancata risposta ai reclami; iv. Rimborso importi pagati e non dovuti; v. Storno totale insoluto.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva con memoria difensiva di parte dell'11.04.2022 il quale in merito alla linea fissa e delle due mobili oggetto di contenzioso così precisava: “In data 30/10/2018 tramite rivenditore autorizzato, veniva sottoscritta la Proposta di Contratto n. 1445287712574 (doc.1) per l'attivazione su una nuova linea telefonica dell'offerta “Wind Internet in ADSL” associata a Kitmodem Wi-Fi AC H&L HUB –ZYXEL e l'attivazione della sim dati avente n. 32xxxxxxx con piano telefonico “100 Giga –Wind Fibra”. L'attivazione della sim dati si completava sui sistemi Wind Tre in data 30/10/2018, mentre la linea fissa avente n. 068xxxxxxx in data 29/11/2018, come risulta dal sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta. Nella stessa data tramite rivenditore autorizzato, veniva sottoscritta la Proposta di Contratto n. 1275757598323 (doc.2) per l'attivazione della sim avente n.33xxxxxxx con piano telefonico “Wind Family” e, in data 31/10/2018 veniva sottoscritta la Proposta di Contratto Telefono incluso (doc. 3) terminale KIT Hawei P Smart blk+ SIM1E per un importo pari ad euro 259,90 con una rata iniziale pari a 69,90euro, 30 rate mensili pari a 1,00 euro ciascuna ed una rata finale pari a 160,00 euro, come risulta dal sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta. Occorre precisare che la sim n. 3338760739 risultava già attiva sui sistemi Wind Tre a far data del 29/10/2016 a seguito di sottoscrizione Proposta di Contratto con richiesta del

servizio Passa a Wind (doc. 4). In data 02/11/2018 tramite rivenditore autorizzato, veniva sottoscritta la Proposta di Contratto n. 1445541287352 (doc. 5) per l'attivazione della sim avente n. 32xxxxxxxx associata all'offerta "Wind Family Member Top" con Promo extra sim n. 33xxxxxxxx e telefono incluso terminale KIT Xiaomi Redmi 5 Plus black+SIM per un importo pari ad euro 239,90 con una rata iniziale pari a 99,90 euro, 30 rate mensili pari a 0,00 euro ciascuna ed una rata finale pari a 140,00 euro, come risulta dal sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta". In merito alla contestata omessa attivazione della linea fissa, l'Operatore WINDTRE precisava come la stessa risultava attivata sui sistemi Wind Tre in data 29/11/2018, nel rispetto dei tempi previsti dalla propria Carta dei Servizi dell'Operatore. Osservava al riguardo che, trattandosi di LNA (Attivazione di una nuova linea telefonica), risultava necessario fissare un appuntamento in loco presso la sede del cliente per provvedere all'installazione degli apparati e, se così non fosse stato, sarebbe stata premura di parte istante contattare il servizio clienti 159. Sul punto, all'Operatore non risultava alcuna segnalazione di questo tipo. In merito alla contestata fatturazione per costi non dovuti al rimborso di importi pagati e non dovuti, il Gestore contesta che in data 15.02.2019, la cliente veniva "allarmata" sui sistemi Wind Tre a seguito di registrazione traffico anomalo. Il dipartimento preposto inviava automaticamente mail alla cliente e lasciava segnalazione sui sistemi con le informazioni a riguardo in caso di contatto al 155 della sig.ra Vivaldi dove, a causa di traffico anomalo, veniva richiesta come garanzia il pagamento anticipato della fattura in scadenza. Alla successiva data del 26/02/2019 sempre a causa di volumi anomali di traffico, veniva inviato sms al n. 324.8934023 per chiedere alla cliente il pagamento anticipato della fattura n. W1902032453 di euro 534,51, e la si invitava a contattare il servizio clienti. Nessun contatto giungeva alla WINDTRE da parte istante in merito alle comunicazioni inviate se non in data 15.03.2019 dove, tramite Dealer, venivano richieste informazioni sull'importo elevato della fattura e si rilevava che gli addebiti contestati si riferivano all'acquisto di prodotti Google Play. L'Operatore rileva come successivamente a tale evento, non risultano presenti a sistema della WINDTRE ulteriori segnalazioni o reclami per la medesima doglianza oggetto della presente controversia, ma, solo contatti al 159 per informazioni sulle ricariche effettuate da web. La mancata contestazione nei termini e nelle modalità previsti dalle Condizioni generali di Contratto delle fatture emesse, comportava quindi per l'Operatore la loro completa accettazione. Sul punto, il Gestore precisava che nonostante i solleciti nessun pagamento giungeva in merito alle fatture emesse, anche successivamente a quelle oggetto di traffico anomalo, non potendo la WINDTRE procedere all'addebito in conto corrente secondo le modalità prescelte dal proprio cliente. L'Operatore inoltre ritiene opportuno fare riferimento al concorso del fatto colposo del creditore; in forza di tale principio, infatti, se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze. A seguito del mancato pagamento della posizione amministrativa aperta, per complessivi € 1.728,85, nonostante l'invio in data 24.01.2020 e 22.07.2020 di raccomandata AR di sollecito pagamento e preavviso risoluzione contrattuale, in data 25.09.2020 le utenze n. 06.8xxxxxxxx e n.

3xx.7xxxxxxx venivano disattivate per morosità. Relativamente al reclamo precisava che in data 20.04.2021 perveniva pec di reclamo da parte di Associazione Consumatori avente ad oggetto la stessa doglianza del presente procedimento; l'Operatore, non rilevando alcuna irregolarità nei conti telefonici emessi forniva riscontro scritto all'associazione e alla cliente in data 21.04.2021, non accogliendo le richieste formulate. Premesso quanto sopra, concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In sede di repliche: l'utente depositava note scritte di parte del 29.04.2022 del seguente tenore letterale: "Wind Tre scrive che:"[...] L'attivazione della sim dati si completava sui sistemi Wind Tre in data 30/10/2018, mentre la linea fissa avente n. 068xxxxxxx in data 29/11/2018, come risulta dal sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta:[...]" ma dando un'occhiata alla schermata prodotta si evidenzia solo che la data di attivazione è del 29/11/2018 e che il servizio è inattivo e che è stato cessato il 25/09/2020 ma non si fornisce prova alcuna che lo stesso servizio abbia mai funzionato. Al riguardo, infatti, il gestore non produce alcuna documentazione a prova del traffico effettuato e pertanto del relativo funzionamento del servizio stesso. Inoltre, si evidenzia che a maggio 2019 parte istante inviava reclamo a mezzo fax sia in merito alla linea mobile dati e sia in merito alla linea fissa evidenziando che la stessa non aveva mai funzionato in quanto il tecnico non aveva completato il lavoro. A tale reclamo controparte non ha mai risposto non ponendo rimedio a quanto lamentato da parte istante e pertanto configurando, proprio alla luce di quanto emerso e depositato, un'unica responsabilità in capo alla convenuta nella vicenda in esame determinando un indennizzo a favore di parte istante secondo quanto previsto dagli art. 4 o 6 Delibera AGcom 347/18/CONS! Al riguardo dei volumi di traffico anomali sulle linee mobili controparte, pur evidenziando/verificando l'anomalia rispetto ai consumi abituali si è limitata ad avvertire, solo a posteriori, il proprio cliente richiedendo meramente il pagamento anticipato delle fatture ad addivenire senza porre alcun blocco precedente al superamento della soglia media di consumo o preavvertire al riguardo il cliente al fine di contenere eventuali consumi anomali che peraltro parte istante nega di aver effettuato e che sono sicuramente causa di servizi attivati ma mai richiesti volontariamente. In ogni caso Wind Tre non ha mai risposto al reclamo del 2 maggio 2019. Per i motivi sopra esposti le richieste avanzate da parte istante possono sicuramente trovare accoglimento".

3. Motivazione della decisione

All'esito dell'istruttoria e dalla disamina degli atti e dei documenti presenti nel procedimento è possibile accogliere parzialmente la domanda di parte ricorrente, in quanto fondata nei limiti di seguito riportati. i. Relativamente al contestato disservizio di omessa attivazione della linea fissa, la domanda può essere accolta solo laddove correttamente inquadrata nella diversa fattispecie di malfunzionamento. Ed invero, nel reclamo del 2.05.2019 la Sig.ra Vxxx non ha mai contestato la mancata attivazione della linea fissa quanto il fatto che fosse costretta ad utilizzare la SIM dati in quanto non in grado di "utilizzare internet in casa, in quanto non funziona" (cfr. fax del 2.05.2019 cit.); pertanto, semmai, in occasione della contestazione della fattura per costi per

chiamate sconosciute (per il quale si veda infra) l'istante ha contestato un isolamento della linea dati e non l'omessa attivazione del servizio. Da parte sua, l'Operatore non ha depositato i dettagli di traffico dati volti a dimostrare il corretto funzionamento della linea internet. In merito sarà possibile richiamare l'orientamento dell'Autorità in forza del quale "Sussiste una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo all'operatore, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., qualora, a fronte della segnalazione del malfunzionamento da parte dell'utente, e nonostante gli interventi tecnici eseguiti, l'operatore non sia riuscito a risolvere il guasto" (Agcom Delibera n. 3/10/CIR); proprio in tale ottica: "Gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorquando l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che l'inesatto adempimento ovvero l'inadempimento totale (quando il servizio non è affatto fornito) sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'articolo 1218 c.c. ovvero da specifiche cause di esclusione della responsabilità previste dalle condizioni contrattuali, salvo il caso in cui le relative clausole debbano essere prima facie considerate vessatorie ai sensi della disciplina sulla tutela dei consumatori". Sotto tale aspetto, la doglianza della parte istante può essere accolta ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 dell'All. A ex Del. 347/18/CONS in forza del quale: "In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d'interruzione" computando quale dies a quo il 2.05.2019 (data di presentazione del reclamo) in considerazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 della cit. Del. indennizzi ("Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente"). Viceversa, il dies a quem sarà quello della disattivazione del contratto per morosità del 25.09.2020, così per complessivi 512 giorni di isolamento ADSL. Tuttavia, per motivi di completezza di trattazione, giova osservare come seppur la Sig.ra VIVALDI faccia cenno al fatto di essere disservita per la sola componente dati, concentra ogni sua contestazione sull'importo contestato in fattura al punto che nelle conclusioni del proprio reclamo chiede al Gestore esclusivamente che "venga riformulata (ricalcolata n.d.r.) la fattura sopracitata, con l'eliminazione dell'importo di € 423,02" senza fare riferimento alcuna alla riparazione del guasto sulla rete ADSL. Parimenti, sia prima che dopo la citata contestazione non risulta agli atti, neanche dalla produzione offerta dal Gestore, che l'utente abbia richiesto l'apertura di ticket di guasto, ovvero che abbia sollecitato in alcun modo l'eliminazione del lamentato malfunzionamento rimanendo in una posizione di inerzia per oltre un anno, ovvero fino alla disattivazione della linea sopraggiunta per morosità. Sul punto neppure risulta espletata la procedura di istanza di provvedimento temporaneo con modello GU5 per la riattivazione del servizio dati, manifestando così una carenza di interesse all'utilizzazione del servizio. Sul punto si è già pronunciato lo stesso Corecom Lazio rilevando che "...la richiesta di indennizzo per il disservizio occorso non è fondata in quanto nessuna segnalazione di disservizio è mai pervenuta dall'utente...allo stato

degli atti pertanto non è possibile accogliere la domanda di indennizzo per l'asserito disservizio a causa della mancata messa in mora dell'operatore ad intervenire sul guasto" e ancora nella medesima pronuncia si legge "Dalla lacunosa e scarna rappresentazione dei fatti di controversia da parte dell'utente non si evince alcun reclamo che potesse mettere l'operatore in condizione di risolvere la problematica o diversamente di comunicare l'eventuale impossibilità della prestazione; l'utente si limita ad accennare... di aver segnalato la cosa... senza depositare alcunché, ne ha circostanziato quanto dedotto, con data è contenuto del reclamo" (DL/184/15/CRL). Premesso quanto sopra, come correttamente osservato dallo stesso Gestore, è d'uopo richiamare la Delibera 276/13/CONS, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", con cui l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. Per tali motivi si ritiene opportuno ed equo liquidare gli indennizzi previsti nella misura del 50% di quanto previsto dalla norma in esame, ovvero nella misura di € 3,00 pro die per i 512 giorni di isolamento sopra computati così per un indennizzo complessivo di € 1.536,00. ii. La richiesta di indennizzo per "attivazione di servizi non richiesti" non può essere accolta in quanto la domanda è frutto di un errato inquadramento della fattispecie oggetto di contestazione; ed invero, come tratteremo meglio infra, il caso in esame riguarda un disconoscimento di traffico generato dall'acquisto di contenuti web (google play) e non dall'attivazione di servizi/profili tariffari non richiesti. iii. Relativamente alla richiesta di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, la domanda risulta fondata, atteso che WINDTRE non ha provato di aver inviato la risposta al fax del 2.05.2019. Al riguardo, la difesa del Gestore ha dimostrato di aver fornito tempestivo riscontro al reclamo inviato in nome e per conto dall'Associazione dei Consumatori e non anche al primo reclamo rimesso direttamente dall'utente. Tuttavia, giova altresì osservare – come peraltro eccepito dal Gestore in sede di difese – come l'utente avesse in realtà inviato il fax ad un numero diverso neppure astrattamente riconducibile ai canali indicati dall'odierna società convenuta. Ed infatti il numero 800179600 presente sul reclamo dell'utente è relativo alle contestazioni di rete mobile dell'Operatore H3G (invero poi incorporata in WINDTRE). Si ritiene, pertanto, di non accogliere la richiesta. Le domande sub iv e v. di rimborso degli importi pagati e non dovuti e di storno totale dell'insoluto non possono essere ammesse per le seguenti motivazioni. Dall'esame della documentazione agli atti del procedimento risulta che l'istante, al ricevimento della fattura n°W1905463201 del 5.04.2019 di € 703,94, ha chiesto all'operatore WINDTRE spiegazioni in merito al fatto che una SIM dati avesse generato costi per il traffico voce, atteso che egli non riteneva che la SIM in parola potesse generare traffico per servizi di fonia. Sia in sede di contatti a mezzo call center con la parte istante, sia in sede di memoria difensiva, l'operatore riconduceva i costi addebitati per contenuti non al traffico voce, bensì ai contenuti GoogIPlay scaricati dal relativo store. L'Operatore ha

provato, dunque, anche nell'odierna sede di definizione la natura degli addebiti, dimostrando che l'utente fosse comunque stata avvisata dell'anomalia delle fatturazioni. La diligenza media del contraente, che, ai sensi dell'art. 1176 del codice civile informa ogni rapporto contrattuale, vorrebbe che chi contesta, in un rapporto di fornitura continuativa da parte di un operatore telefonico, addebiti riportati in fattura, una volta ricevuto il dettaglio del traffico richiesto effettui un disconoscimento e/o una contestazione formale dell'eventuale traffico non riconosciuto. Diversamente, dalla documentazione agli atti del procedimento, la Sig.ra Vxxx non risulta avere intrapreso alcuna azione volta a contestare o disconoscere il traffico analizzato nel dettaglio, come ad esempio una apposita denuncia di disconoscimento presso le competenti Autorità; parimenti, nel corso del presente procedimento l'istante, una volta preso atto della memoria difensiva ricevuta dall'operatore, ha ritenuto di replicare e contrastare quanto dedotto da WINDTRE, limitandosi ad affermare che l'Operatore avesse attivato servizi non richiesti. Tale acquiescente ed inerte atteggiamento dell'istante, assieme alla constatazione di quanto offerto dall'operatore a riprova della correttezza degli addebiti effettuati nella fattura de qua, porterebbe a ritenere che nessuna censura possa essere ascritta alla condotta di WINDTRE nella vicenda in esame. Tuttavia, anche volendo diversamente argomentare e pur considerando tempestiva la contestazione della fattura n°W1905463201 del 5.04.2019 di € 703,94, è possibile osservare come la Sig.ra VIVALDI disconoscendo a mezzo del fax del 2.05.2019 il solo importo per costi chiamate di € 423,02 ometteva comunque anche il pagamento degli importi non contestati; tale ingiustificata omissione, si protraeva nel tempo al punto che l'utente arrivava ad accumulare un insoluto complessivo pari ad € 1.728,85 in forza del quale le utenze fisse e mobili venivano disattivate dal Gestore in data 25.09.2020 per sopravvenuta morosità. Sul punto deve osservarsi, come evidenziato dall'Operatore, che parte degli insoluti presenti era comunque riferibile a terminali acquistati dall'utente il cui prezzo era stato concordato in sede di attivazione per € 259,50, per il terminale Hawei P Smart black ed € 239,90 per il terminale Xiaomi Redmi 5 Plus black. Tali costi, anche a voler prescindere dalla correttezza delle contestazioni dell'utente, sarebbero comunque dovuti ancorché inspiegabilmente non versati. Alla luce di quanto sopra esposto, non si comprende a che titolo l'utente abbia chiesto il "rimborso di somme non dovute" atteso che gli importi contestati non venivano versati dall'istante, ovvero lo storno integrale dell'insoluto atteso che l'importo non versato eccede in larga misura i costi ritenuti non dovuti arrivando a comprendere il prezzo dei terminali acquistati. Un ulteriore grave approssimazione deriva dalla deduzione in forza del quale l'utente avrebbe formalizzato atto di recesso, ma che le fatture sarebbero state emesse anche successivamente l'interruzione del rapporto; sul punto, l'utente non solo non depositava alcun atto di recesso a supporto delle proprie contestazioni, ma il Gestore dimostrava di aver interrotto il rapporto per sopravvenuta morosità previo invio di raccomandate r.r. del 24.01.2020 e 22.07.2020 di raccomandata AR di sollecito pagamento e preavviso risoluzione contrattuale. Ad abundatiam si rileva comunque come sia inammissibile la domanda di restituzione di somme illegittimamente prelevate, senza tuttavia dimostrare gli esborsi effettuati, non avendo l'utente prodotto alcun documento atto a supportare e superare la generica rappresentazione del fatto. Tali

incongruenze ed approssimazioni, in mancanza di ulteriori elementi specifici, rendono le richieste dell'utente non meritevoli di accoglimento, con la conseguenza che l'importo insoluto risulta pertanto integralmente dovuto dall'utente.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza della signora E. Vxxx nei confronti della società WINDTRE S.p.A., che pertanto è tenuta a corrispondere all'utente, mediante assegno o bonifico bancario i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza ed entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento euro 1.536,00 (millecinquecentotrentasei/00) a titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 e art. 13 comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS per l'isolamento del servizio dati. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

5. La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 11/11/2022



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini